



CITTÀ DI SAVIGLIANO
(Provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE RIPRESE
AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22 novembre 2023

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 - Finalità	2
Articolo 2 – Attività ammesse	2
Articolo 3 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa	2
Articolo 4 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili.....	2
Articolo 5 - Sospensione delle riprese	2
Articolo 6 - Limiti di trasmissione e commercializzazione.....	3
Articolo 7 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy.....	3
TITOLO II - RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE.....	4
Articolo 8 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Savigliano.....	4
TITOLO III – RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA	4
Articolo 9 – Esercizio del diritto di cronaca da parte di organi di stampa.....	5
Articolo 10- Interviste.....	5
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	5
Articolo 11 – Norma di rinvio	5
Articolo 12 – Entrata in vigore.....	5

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di audio e videoregistrazione nonché di diffusione televisiva o a mezzo web delle sedute del Consiglio Comunale dell'Ente mediante soggetti privati, quale ulteriore strumento per l'attuazione delle finalità indicate dallo Statuto Comunale nonché dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 2 – Attività ammesse

1. Le attività di audio/video registrazione delle sedute del Consiglio comunale sono ammesse nelle seguenti forme:
 - registrazioni audio e riprese video (di seguito denominate sinteticamente "riprese") effettuate direttamente dal Comune o da propri incaricati, disciplinate dal Titolo II del presente regolamento;
2. Non sono ammesse altre forme di registrazione audio e di ripresa video, salvo quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 3 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta circa l'esistenza di strumenti di registrazione audio o video e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'articolo 7.

Articolo 4 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale può, in occasioni particolari, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione con provvedimento motivato scritto.
2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive dei singoli punti delle discussioni consiliari che hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Resta fermo quanto previsto da successivo art.7.

Articolo 5 - Sospensione delle riprese

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.39, del d.lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese:
 - ove ravvisi che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare
 - ove la natura dei temi trattati, possa determinare un'indebita divulgazione di dati qualificati come sensibili e giudiziari (vedi articolo 4).
 - Per interventi di consulenza da parte di esterni o dipendenti dell'ente, su loro richiesta

Articolo 6 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. Nel caso di diffusione delle registrazioni audio e delle riprese video effettuate è fatto obbligo di rispettare i principi di completezza e trasparenza dell'informazione, evitando manipolazioni che la rendano mendace o parziale, sempre nel rispetto dell'essenza e del significato delle opinioni espresse.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque, al di fuori delle comuni attività giornalistiche.

Articolo 7 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese della seduta consiliare sono sempre effettuate in modo tale per cui il pubblico non venga ripreso, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale attraverso un'inquadratura fissa o panoramica dell'intero emiciclo.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, al fine di evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, potrà richiedere il taglio e l'esclusione della diffusione di porzioni di registrazione effettuate.
3. Nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Segretario Generale è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate ai sensi del TITOLO II del presente regolamento.
4. Il gestore privato o l'associazione cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.
5. Sul sito istituzionale dell'Ente sezione privacy e all'ingresso della sala del Consiglio Comunale è presente l'informativa al trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento Europeo sul trattamento dei dati n. 679/2016 ed un cartello all'ingresso della sala consiliare di avviso di locale soggetto ad audioriprese.

TITOLO II - RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Articolo 8 - Modalità di gestione e diffusione delle riprese effettuate dal comune

1. Le registrazioni delle sedute restano on-line sul sito del Comune per un periodo di 24 mesi a far data dalla pubblicazione, decorsi i quali saranno archiviate.
2. Come indicato all'art.7, comma 2 del presente regolamento, viene garantita l'osservanza di particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità, secondo il quale tali dati potranno essere resi pubblici nei soli casi in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale
3. E' ammesso il collegamento ipertestuale al filmato condiviso sulla pagina Facebook istituzionale del Comune.

TITOLO III – RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Articolo 9 – Esercizio del diritto di cronaca da parte di organi di stampa

1. La diffusione di registrazioni e immagini delle sedute consiliari da parte di emittenti radio o televisive, deve ritenersi in generale consentita, sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal Codice di deontologia nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Articolo 10 - Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale, del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati n.679/2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, e le sue eventuali successive modifiche, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.